

PROPOSTA DI ATTO ISTITUTIVO DELL' AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "TORRAZZUOLO" - PROVINCIA DI MODENA

1. Istituzione

Ai sensi della L.R. 6/2005 – art. 53 - è istituita l'Area di riequilibrio ecologico (di seguito denominata Are) "TORRAZZUOLO" nella provincia di MODENA, ricompresa nel Comune di Nonantola, perimetrata come indicato nelle allegate planimetrie su base C.T.R. e aereofotogrammetrica, in scala 1:12.000, che costituiscono parte integrante del presente atto.

La superficie dell'Are è di 132 ettari.

2. Finalità ed obiettivi gestionali specifici

Le finalità dell' Are di seguito elencate, concorrono al perseguimento delle finalità generali per la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree protette, dei siti della Rete Natura 2000, e della Rete ecologica individuate dalla L.R. 6/2005:

- a) conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat naturali e seminaturali con particolare riferimento a quelli rari o minacciati, mantenimento della diversità biologica, preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti, valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed antropologiche tradizionali;
- b) recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati;
- c) ricerca scientifica in campo naturalistico multi e interdisciplinare, sperimentazione, educazione ambientale, formazione;
- d) valorizzazione dell'area a fini ricreativi e turistici compatibili

L'Are persegue i seguenti obiettivi gestionali specifici:

- a) mantenimento delle aree boscate con finalità naturalistiche e paesaggistiche;
- b) ricostituzione di habitat e cenosi vegetali naturali volti all'incremento della biodiversità ambientale;
- c) interventi volti allo sviluppo delle potenzialità ecologiche delle zone umide al fine di ricreare ambienti idonei alla nidificazione e sosta di specie ornitiche di interesse conservazionistico e alla reintroduzione ex-situ di piante in via di estinzione;
- d) attuazione di interventi a sostegno della fauna minore, con particolare riferimento all'erpeto fauna;
- e) sperimentazione di metodologie di manutenzione dei canali finalizzate al miglioramento della qualità delle acque e delle comunità biologiche locali ed alla integrazione tra la primaria gestione idraulica e la gestione naturalistica, secondo specifici protocolli di gestione tra il Comune di Nonantola e il Consorzio della Bonifica Burana;
- f) monitoraggio della qualità ambientale, dello stato di conservazione degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche, dello stato dei rimboschimenti effettuati;
- g) contenimento specie invasive alloctone (es. gambero della Louisiana, nutria, tartarughe palustri, ecc.);
- h) promozione di attività di educazione ambientale con particolare riferimento agli aspetti a carattere naturalistico dell'Are e del territorio circostante anche mediante escursioni, visite guidate e attività di campo;
- i) sviluppare un collegamento ciclo-pedonale con il centro abitato di Nonantola.

3. Pianificazione e gestione dell'Are

Alla pianificazione dei territori compresi nelle Aree di riequilibrio ecologico si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui alla L.R. 6/2005 e di quelli dettati attraverso il presente atto istitutivo.

La gestione dell'Are è attribuita al Comune di Nonantola. Tale gestione, essendo l'Are in gran parte inclusa nel Sito di Rete Natura 2000 "Torrazzuolo" (cod. IT4040010), va condotta in coordinamento con la Provincia di Modena titolare della gestione del Sito.

Dovrà essere riconosciuto il ruolo dell'Ente Partecipanza Agraria di Nonantola, proprietario di gran parte dei terreni dell'Are, che li ha destinati nel tempo a funzioni ambientali e naturalistiche.

Al fine del perseguimento di una gestione coordinata dell'Are tra la Provincia di Modena, già affittuaria di alcuni terreni della Partecipanza Agraria di Nonantola nell'Are, il Comune di Nonantola, proprietario di alcuni terreni nell'Are, e l'Ente Partecipanza Agraria di Nonantola, proprietario di gran parte dei terreni inclusi nell'Are, sarà stipulata una apposita convenzione.

Il Comune, al fine di assicurare una migliore integrazione delle attività gestionali dell'Are, potrà avvalersi di un Comitato tecnico di cui faranno parte tecnici del Comune di Nonantola, della Provincia di Modena, della Partecipanza Agraria di Nonantola, del Consorzio della Bonifica Burana e di associazioni ambientaliste presenti sul territorio.

Il Comune, nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di gestione di propria competenza, si impegna a recepire le determinazioni contenute nel presente atto e al raggiungimento degli obiettivi gestionali sopra richiamati.

Il Comune, con cadenza annuale, comunica alla Provincia le informazioni sullo stato di gestione dell'Area di riequilibrio ecologico e le azioni effettuate ed in atto per perseguire le finalità e gli obiettivi gestionali prefissati. La documentazione dovrà contenere altresì il consuntivo delle spese sostenute e le risorse messe a disposizione dal comune e da altri soggetti pubblici e privati, nonché le azioni di monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.

La Provincia, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14 della L.R.6/2005, provvederà a inviare appositi report alla Regione sullo stato di gestione dell'Are.

4. Norme di attuazione e di tutela

Nell'Area di riequilibrio ecologico

sono consentiti:

- a. interventi mirati al miglioramento naturalistico dell'Are;
- b. l'utilizzo e la gestione del bosco in accordo con gli obiettivi gestionali dell'Are e in conformità con le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale;
- c. interventi volti al monitoraggio, alla cattura, al controllo, alla conservazione o all'incremento e, ove possibile, alla reintroduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone, nonché di habitat presenti o potenziali, previa predisposizione di apposito progetto da parte dell'Ente gestore. Tale progetto dovrà essere approvato dalla Provincia;
- d. azioni di monitoraggio e controllo delle specie floristiche e faunistiche alloctone al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi di gestione di cui al precedente art. 2. Tali azioni saranno oggetto di specifica proposta da parte dell'Ente di gestione alla Provincia, previa predisposizione di apposito progetto, che dovrà essere approvato dalla Provincia stessa;

- e. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti, dei percorsi, delle attrezzature e delle infrastrutture che insistono sul territorio dell'Are, da effettuarsi adottando ogni misura di minimizzazione dell'impatto ambientale;
- f. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di bonifica;
- g. la realizzazione di nuove specifiche strutture ed infrastrutture a servizio dell'area protetta per lo svolgimento di funzioni didattiche, fruibili, conservazionistiche, nonché di pubblica utilità non diversamente allocabili, di dimensioni strettamente commisurate alla loro funzione;
- h. l'accesso al pubblico, nelle modalità individuate dal Regolamento di cui al successivo art. 5 che ne preciserà le modalità di fruizione;
- i. l'accesso all'area con mezzi motorizzati lungo le strade pubbliche e ad uso pubblico o private esistenti qualora finalizzato alle attività agricole, idrauliche, di manutenzione, per esigenze di servizio dell'Are, per consentire l'accesso alle strutture di servizio e per altri interventi preventivamente autorizzati dall'Ente gestore.

sono vietati:

- a. gli interventi di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio in contrasto con le finalità dell'area protetta;
- b. opere edilizie ad eccezione di quelle consentite nel precedente elenco;
- c. aperture di cave e discariche;
- d. l'attività venatoria ed alieutica; le attività di ripopolamento e cattura nelle zone di protezione ZRC sono consentite nel rispetto della normativa vigente;
- e. la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione della flora spontanea e del suolo, fatta eccezione per gli interventi e le attività consentite;
- f. la raccolta di funghi, tartufi e prodotti del sottobosco fatti salvi i diritti di proprietà o equipollenti;
- g. l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi e di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti, ad eccezione di quelle autorizzate a fini conservativi e didattici;
- h. l'accensione di fuochi, l'abbandono dei rifiuti e la produzioni di suoni e rumori molesti e ogni attività di uccisione, cattura, disturbo e danneggiamento della fauna, operati al di fuori delle attività consentite;
- i. le attività sportive a carattere agonistico;

5. Regolamento dell'Are

Il Regolamento dell'Are è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nel presente atto.

Il Regolamento deve disciplinare le attività consentite e quelle vietate, nonché precisarne le modalità attuative, nel rispetto di quanto specificato al punto 4 "Norme di attuazione e di tutela" del presente Atto.

Il Regolamento disciplina l'istituzione del Comitato di gestione di cui al punto 3 e le relative competenze.


Il Regolamento è elaborato ed approvato dal Comune entro 6 (sei) mesi dall'istituzione dell'Are, previa acquisizione di parere da parte della Provincia di Modena.

6. Sorveglianza territoriale e sanzioni

L'attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli artt. 55 e 60 della L.R. 6/2005 e s.m.i. e dal Regolamento di cui al precedente punto 5.

7. Misure di incentivazione, di sostegno e di promozione

Il Comune di Nonantola, in collaborazione con la Provincia di Modena e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, individua le risorse necessarie ad attivare idonee misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi gestionali e pianificatori di cui ai precedenti punti 2 e 3, concorrendo, in qualità di Ente gestore dell'Are alla predisposizione del Rapporto provinciale di cui alla L.R. 6/2005 art. 16 c.1. A tal fine lo stesso Comune elabora un documento di "Proposta di misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili dell'Are", redatto con riferimento alle specifiche esigenze di gestione in corso, e lo trasmette alla Provincia entro dodici mesi dall'istituzione dell'area protetta. Tale documento avrà valenza triennale e dovrà comunque essere elaborato in concomitanza con la predisposizione del Rapporto provinciale sopra citato.



Planimetria su C.T.R. dell' Area di riequilibrio ecologico

Scala 1:12.000

 Rete Natura 2000 - ZPS



Planimetria su base aereofotogrammetrica dell' Area di riequilibrio ecologico

Scala 1:12.000